



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PANNULLO	NICOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10720/2017
depositato il 18/12/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 10654/2017 Sez:39 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA
VIA G.GREZAR,14 00142 ROMA

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dall'appellante:
PELLEGRINI GIORGIO
VIA GIULIO GALLI N 131 00123 ROMA RM

difeso da:
MURATORI FRANCO
VIA GINO FUNAIOLI 54/56 00151 ROMA RM

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140054192617000 IRAP 2010

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 10720/2017

UDIENZA DEL

20/11/2019 ore 11:30

N°

1376/2020

PRONUNCIATA IL:

20 NOV. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

3 GIU. 2020

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 3.4.2015 PELLEGRINI Giorgio ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 16.1.2015 avente ad oggetto IRAP relativa all'anno 2010.

EQUITALIA SUD e AGENZIA DELLE ENTRATE si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dopo avere osservato che l'art. 25, comma 1° D.P.R. n. 602/73 stabiliva: a) che il Concessionario doveva notificare la cartella al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (presentata, nella specie, il 29.9.2011); b) che per l'IRAP 2010 il termine scadeva il 31.12.2014, mentre la cartella era stata notificata nel gennaio 2015 - accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite.

Controdeduceva l'Ufficio proponendo appello incidentale in quanto la cartella sarebbe stata notificata nei termini.

L'appello principale non è fondato.

Il Collegio rileva che la compensazione circa le spese è stata motivata, sia pure sinteticamente con l'argomentazione che la prescrizione era maturata, all'atto della notifica della cartella, solo da 16 gg. Pertanto, avendo il giudice di primo grado rappresentato una situazione particolare circa la quale il contribuente non ha preso posizione con l'appello, la compensazione risulta motivata e, pertanto, da confermare.

Anche l'appello incidentale va rigettato per la evidente novità della questione dedotta solo in appello e cioè la circostanza della presentazione di una nuova dichiarazione presentata il 29.9.2012, circostanza non dedotta in primo grado. Pertanto, l'esito del giudizio di appello, che vede entrambe le parti soccombenti, giustifica la compensazione anche delle spese del presente grado.

P.Q.M.

il Collegio respinge l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.11.2019.

Il Relatore



Il Presidente

